



RIFIUTI E CONFISCA DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL TERZO IN BUONA FEDE

In tema di trasporto e traffico illecito di rifiuti un aspetto delicato riguarda la possibilità confiscare i mezzi utilizzati per l'attività delittuosa anche quando non appartengono all'autore del fatto¹. Come noto, la **confisca** penale è l'apprensione di singoli beni per i quali è possibile un collegamento funzionale con la commissione di determinati illeciti di reato e che in vario modo si riferiscono alla perpetrazione di un reato al fine di **prevenirne la commissione di altri**.

In merito, l'art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede che alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati relativi al traffico illecito (di cui al comma 1) o al trasporto illecito (di cui agli artt. 256 e 258, comma 4) consegue **obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto**², senza che via sia bisogno di una specifica motivazione sul *periculum*, proprio in considerazione della particolare natura delle cose oggetto di sequestro (Cass., 14/10/2016 n. 43548; Cass., 15/4/2015 n. 20887; Cass., 25/6/2013 n. 43945).

Se non sussistono incertezze o contrasti giurisprudenziali o dottrinali qualora il proprietario del veicolo sia anche il responsabile del reato, il problema dibattuto riguarda invece il caso in cui il mezzo di trasporto appartenga ad un terzo in "buona fede" e cioè ad un soggetto che non ha partecipato in alcun modo alla commissione dell'illecito, situazione che non è tuttavia di per sé sufficiente a bloccare la confisca.

Il cd. **terzo estraneo** al reato è individuabile in colui che non ha partecipato in alcun modo alla commissione dell'illecito ovvero all'utilizzazione dei profitti che ne sono derivati (Cass.,

15/3/2005). L'estraneità al reato - diverso da quello di estraneità al processo - non deriva in modo automatico dal fatto che il proprietario della cosa non abbia subito condanna, dovendosi considerare effettivamente estraneo soltanto chi risulti di fatto non aver avuto alcun collegamento con l'azione criminosa.

La buona fede, invece, è intesa come assenza di condizioni in grado di configurare un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene (Cass., 17/1/2013 n. 9579).

Se il terzo in buona fede desidera evitare la confisca obbligatoria prevista dall'art. 259 ha **l'onere della prova** della sua **estraneità al reato**.

In pratica egli deve dimostrare che l'uso illecito della res gli era ignoto e/o non collegabile ad un suo comportamento negligente (Cass. 20/4/2010; Cass., 4/11/2008 n. 46012; Cass. 20/5/2008; Cass., 16/1/2015 n. 18515; Cass., 20/2/2014 n. 11961; Cass., 20/2/2014 n. 16665; Cass., 2/12/2015 n. 12473; Cass., 26/8/2016 n. 35494).

Tuttavia, a confisca avvenuta il terzo in buona fede può comunque far rivendicare la legittima proprietà del bene sottoposto a confisca (Cass., 2/7/2012 n. 29124) dimostrando la sussistenza del diritto di proprietà, l'estraneità al reato, la buona fede e l'assenza di ogni addebito di negligenza (Cass., 11/11/2011 n. 3311)³ per far valere il diritto alla restituzione del veicolo.

Posto che è stato riscontrato nella prassi l'aggiramento delle norme, soprattutto attraverso mere intestazioni fittizie dei veicoli a terze persone di comodo, per farle poi in sede giurisdizionale risultare 'estrane' al reato, ne deriva l'importanza nella redazione della notizia di reato dei fatti riscontrati e delle

dichiarazioni acquisite per ben prospettare la reale situazione di fatto.

Inoltre, non esclude la confiscabilità la mera **intestazione** del bene **ad altra persona** se il bene resta nella sostanziale disponibilità del condannato quando sussista la prova che l'intestazione sia fittizia e in realtà il bene sia nella sostanziale disponibilità dell'autore del reato (Cass., 19/10/1990).

Un discorso più articolato s'impone per tutti quei casi in cui il proprietario del veicolo è formalmente una **società**, intesa sia come ditta ove il conducente fermato è dipendente o legale rappresentante sia come concessionaria in *leasing* del veicolo poi utilizzato per il trasporto/traffico illecito di rifiuti.

Considerato che l'art. 259 nulla dispone con riguardo alla posizione del terzo incolpevole proprietario del veicolo (Cass. 16/5/2012, n. 44516), nel tempo la Cassazione, nel tentativo di interpretare la norma in maniera aderente ai principi costituzionali, ha ritenuto che:

- per gli aspetti non regolamentati dalla norma speciale la confisca in argomento è soggetta alla previsione dell'art. 240 c.p., dove si prevede (comma 3) che la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto il prezzo non opera ove queste appartengano a persona estranea al reato;

- va esclusa l'obbligatorietà della confisca del mezzo di trasporto in se questo è in leasing in quanto il bene detenuto in forza di tale contratto appartiene⁴ all'utilizzatore, cui è attribuita la materiale disponibilità del bene stesso ed il diritto di goderne e di disporre sulla base di un titolo che esclude i terzi (Cass., 22/11/2012 n. 1475). Pertanto non è confiscabile il veicolo concesso in *leasing* all'utilizzatore dello stesso se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato, con diritto da parte del soggetto che abbia concesso il mezzo in *leasing* ad ottenere la restituzione dello stesso;



- va disposta la confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti anche se appartenenti alla società di cui all'epoca dei fatti l'imputato era legale rappresentante, posto che quando una attività illecita venga posta in essere da un soggetto collettivo attraverso i suoi organi rappresentativi (ai quali farà capo la responsabilità penale per i singoli atti delittuosi), ogni altra conseguenza patrimoniale non può non ricadere sull'ente in nome e per conto del quale la persona fisica abbia agito poiché la società non poteva affatto considerarsi un "terzo estraneo" (Cass., 20/2/2014 n. 16665), salvo l'ipotesi di rottura del rapporto organico per avere il soggetto agito di propria esclusiva iniziativa (Cass. 29/3/2001);

- è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei soli mezzi abusivamente utilizzati per il trasporto dei rifiuti, ma **non degli ulteriori strumenti di lavoro** (quali pale meccaniche ed escavatori) che non abbiano la qualità di mezzi di trasporto (Cass., 13/4/2012 n. 16990);

- è legittimo il sequestro preventivo di un veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti, in quanto il detto mezzo è suscettibile di confisca obbligatoria ai sensi della normativa speciale (Cass. n. 18515/2015 cit.).

***Ten. Col. Guardia di Finanza**

Note

1- *Sul ruolo della Polizia Giudiziaria in flagranza di reato, vds. SANTOLOCI M., Confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per il trasporto illecito dei rifiuti senza iscrizione all'Albo, in questa Rivista n. 177/2014, pag. 22.*

2 *In tema di gestione dei rifiuti, la confisca dei mezzi di trasporto è obbligatoria sia nelle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti, di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti od inesatti ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, sia per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 260 ove sia stato commesso mediante l'impiego di mezzi di trasporto (Cass., 25/6/2008 n. 35879; Cass., 23/6/2010 n. 33916). La sopravvenuta iscrizione all'Albo gestori ambientali del titolare dell'automezzo adibito al trasporto di rifiuti non esclude la confisca del mezzo stesso, precedentemente sottoposto a sequestro preventivo per la mancanza di detta iscrizione (Cass., 12/1/2011).*

3 *Il terzo estraneo al reato non è legittimato all'impugnazione della sentenza nel capo relativo alla confisca di un bene di sua proprietà, ma può impugnare la misura cautelare del sequestro con la richiesta di riesame (Cass., 27/5/2010 n. 23926).*

4 *Il concetto di "appartenenza" ha una portata più ampia del diritto di proprietà, essendo sufficiente che le cose da confiscare, di cui il reo ha la disponibilità, non appartengano a terzi estranei al reato (Cass., 15/10/2014 n. 50320).*